



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 186 del 17/11/08

IL SINDACO

- **Visto** il verbale di operazioni compiute prot. nr. 42200 del 25/09/2008, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativo al verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali, effettuato in data 25/09/2008 in agro di Capaccio alla Via Vignone, civico 37 – Località Feudo, su un lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 17, particella n. 264, risultante di proprietà del Sig. Borriello Sergio nato a Torre del Greco (NA) il 03/01/1962 e residente in Capaccio (SA) alla Via Vignone n. 41;
- **Visto** le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, con allegata documentazione fotografica, dal quale si rileva che l'area medesima, già oggetto di incendio nella prima decade del mese di Settembre, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, invasa da alta vegetazione spontanea e arbusti, è occupata da cumuli di rifiuti di varia natura abbandonati, suppellettili e tubi in PVC;
- **Considerato** che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- **Visto** che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti" e, in particolare, l'art. 12, che stabilisce il divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti in qualsiasi area, che possono creare inconvenienti igienico-sanitari, molestie o disturbo, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o, comunque, un pericolo;
- **Richiamata** la propria Ordinanza Sindacale n. 79/2006, relativa all'obbligo di pulizia di terreni incolti da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendio e la propagazione del fuoco, da parte dei proprietari dei terreni esistenti lungo le strade soggette ad uso pubblico.

Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447).
- Fasce di rispetto stradale (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.);
- Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- Centri abitati (art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)

- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
 - Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
 - Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
 - Visto il vigente Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.
 - Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
 - Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Capaccio.
- **Considerato** che la situazione di inquinamento emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario.
- **Ritenuto**, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgs 152/99, così come modificato dal D.Lgs 258/00;

ORDINA

- Per i motivi descritti in narrativa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, alla Sig. Borriello Sergio nato a Torre del Greco (NA) il 03/01/1962 e residente in Capaccio (SA) alla Via Vignone n. 41, nel termine perentorio di **giorni 10 (dieci)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione dei rifiuti presenti nell'area medesima ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. Borriello Sergio nato a Torre del Greco (NA) il 03/01/1962 e residente in Capaccio (SA) alla Via Vignone n. 41.
2. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele.
3. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale _____

il Sindaco
Pasquale Marino